

31841-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 137/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE
EDUARDO DE GREGORIO
LUCA PISTORELLI
MICHELE ROMANO
GIOVANNI FRANCOLINI

- Presidente - Sent. n. sez.
591/2020

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 17/09/2020

REGISTRO GENERALE
N. 14565/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



WF

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 aprile 2020 (dep. il 21 aprile 2020), il Tribunale di Matera, in accoglimento del riesame interposto il 1° aprile 2020 nell'interesse di [redacted] e [redacted] (quale proprietaria ed avente diritto alla restituzione di una delle *res*), ha annullato il provvedimento del 13 marzo 2020 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera ha convalidato il sequestro probatorio (di un telefono cellulare, di un *tablet* - di cui [redacted] ha adotto di essere proprietaria - e di un *personal computer*) operato dai Carabinieri di Marconia il 12 marzo 2020 in relazione al delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. per cui si procede nei confronti del [redacted]; ed ha conseguentemente ordinato la restituzione agli aventi diritto di quanto già sottoposto a cautela.

2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 178, lett. b), cod. proc. pen., 83, comma 1 D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020 ed a cagione dell'omessa partecipazione dello stesso impugnante all'udienza camerale prevista dal combinato disposto degli artt. 355, comma 3, 324, comma 6, e 127 cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente ha rappresentato:

- di aver ricevuto avviso, in data 7 aprile 2020, della fissazione dell'udienza camerale del 15 aprile 2020, a seguito della proposizione del riesame del sequestro probatorio operato dai Carabinieri di Marconia il 12 marzo 2020 e del provvedimento di convalida di esso;
- di aver ricevuto ulteriore avviso lo stesso giorno dell'udienza;
- che innanzi al Tribunale di Matera in effetti era stata celebrata l'udienza in parola, cui l'Organo requirente non aveva partecipato;
- e, all'esito di essa, era stata resa l'ordinanza impugnata.

Ha poi soggiunto che:

- l'art. 83, comma 1, D.L. 18/2020 aveva previsto - a decorrere dal 9 marzo 2010 al 15 aprile 2020 - il rinvio d'ufficio a data successiva proprio al 15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civile e penali pendenti, con le eccezioni di cui al comma 3, lett. b) della norma stessa, tra le quali non poteva rientrare il riesame avverso un mezzo di ricerca della prova, che non è misura cautelare reale, contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale nel provvedimento censurato;
- l'art. 36, D.L. 23/2020 ha prorogato al giorno 11 maggio 2020 il termine già fissato nel 15 aprile 2020;
- dunque, il Tribunale di Matera non avrebbe dovuto celebrare l'udienza del 15 aprile 2020, che doveva essere rinviata d'ufficio a data successiva al giorno 11 maggio 2020;
- né potrebbe ritenersi - come ha fatto il Tribunale - che la Procura della Repubblica, ritualmente avvisata il 7 aprile 2020, abbia esercitato la propria facoltà di non partecipare all'udienza (non avendovi partecipato perché essa avrebbe dovuto essere rinviata d'ufficio), tanto che lo stesso

Ufficio giudicante aveva fatto pervenire ulteriore avviso al Pubblico Ministero lo stesso giorno dell'udienza;

- di conseguenza, l'ordinanza è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., avendo il Tribunale provveduto senza osservare le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento dello stesso Pubblico Ministero.

3. L'avv. Luigi GRECO, nell'interesse di [REDACTED] ha presentato memoria, con la quale ha affermato la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale sia in ordine alla celebrazione del procedimento sia con riguardo alla decisione di annullamento adottata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Al fine di provvedere occorre fare riferimento alla disciplina eccezionale dettata in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, nel testo vigente *ratione temporis*, trattandosi di norme processuali per cui, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, opera il principio *tempus regit actum* (cfr., con riguardo alle disposizioni poste dalla medesima normativa emergenziale, sia pure a proposito della disposizioni in tema di termini di durata della custodia cautelare, Sez. 7, ord. n. 15488 del 6 maggio 2020, Ressousk).

In effetti, come allegato dall'Ufficio ricorrente, l'art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in vigore dalla stessa data, e dunque all'atto della richiesta di riesame (poi convertito con modificazioni, non inerenti alle norme di seguito indicate, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) per quel che qui rileva, ha previsto che:

- il rinvio d'ufficio, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, a data successiva a tale ultimo giorno, delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1);

- la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, puntualizzando che dovessero intendersi «pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali» e soggiungendo che ove il decorso del termine avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso fosse differito alla fine di detto periodo e che, quando il termine avesse dovuto computarsi a ritroso e fosse ricaduto in tutto o in parte nel periodo di sospensione, fosse differita l'udienza o l'attività da cui decorreva il termine in modo da consentirne il rispetto (comma 2);

- le disposizioni in discorso non operassero, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedessero che si procedesse, nei «procedimenti in cui [erano state] applicate misure cautelari» (comma 3, lett. b), n. 2).

Il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, citt., è stato prorogato al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

2. Ad avviso del Collegio, nella specie non ha operato la sospensione contemplata dalla disciplina appena esposta – dovendosi dunque provvedere sulla richiesta di riesame, all'esito di udienza camerale, come in effetti accaduto, in presenza di una richiesta in tal senso –, poiché anche i rimedi avverso il sequestro probatorio (o la sua convalida) devono annoverarsi tra le ipotesi contemplate dall'art. 83, comma 3, lett. b), n. 2), cit.

Vero è, infatti, che il sequestro probatorio è mezzo di ricerca della prova, come si trae dalla collocazione codicistica della sua disciplina (art. 253 s. cod. proc. pen.), diversa da quella delle misure cautelari reali, ossia il sequestro conservativo e il sequestro preventivo (artt. 316 s. cod. proc. pen.).

La giurisprudenza di questa Corte – anche nel suo più Alto Consesso – ha reso un' esegesi relativa ai rapporti tra sequestro probatorio (ferma la sua qualificazione come mezzo di ricerca della prova) e le distinte ipotesi di vincolo reale sopra richiamate, che ne ha evidenziato la comune matrice e, quel che qui più importa, il medesimo regime in punto di rimedi azionabili nel caso in cui una *res* vi sia sottoposta.

Più in particolare, allorché si sono pronunciate in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio e del provvedimento di convalida di esso anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, le Sezioni Unite (richiamando pure Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226711, e Sez. U, n. 10 del 18 giugno 1991, Raccah, Rv. 187861) hanno rimarcato la necessità che l'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, tra cui rientra certamente il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 42 Cost. e tutelato, altresì, dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (oltre che la libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.), sia improntato al «giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, richiesto dal canone costituzionale e da quello convenzionale», il che richiede che la misura che impone un vincolo di temporanea indisponibilità della sia proporzionata all'obiettivo da perseguire; tanto che, in tale ottica, la motivazione del decreto che impone il sequestro probatorio, e dunque comprime il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, è stato ritenuto un requisito indefettibile perché lo stesso provvedimento «resti assoggettato al controllo di legalità» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01), controllo che può essere richiesto – rimarca questo Collegio – proprio interponendo riesame. Le Sezioni Unite, invero, hanno pure richiamato «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura» ed ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza europea (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi c. Bulgaria; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex

S.R.L. c. Romania), in forza del quale deve evitarsi «un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata». Ed hanno a chiare lettere affermato che «non vi è ragione», per cui tale requisito, sia pure espresso con riferimento «alle "misure" cautelari reali, non possa valere anche con riguardo al sequestro probatorio quale mezzo, invece, di ricerca della prova» (Sez. U, n. 36072/2018, cit.).

Tale linea esegetica ha trovato conferma proprio con riferimento al tema, nel caso in esame di più diretto rilievo, dei rimedi esperibili (anche) in materia di sequestro probatorio.

Difatti, ai sensi degli artt. 257, comma 1, e 355, comma 3, cod. proc. pen., contro il decreto di sequestro probatorio ovvero, nel caso in cui vi abbia proceduto la polizia giudiziaria, contro il decreto del pubblico ministero che lo convalida può proporsi – com'è avvenuto nella specie – richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen.

E le Sezioni Unite (chiamate a pronunciarsi sull'operatività del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio):

- hanno evidenziato che «l'identità dei rimedi avverso i due tipi di sequestri deriva dalla loro comune matrice e dalla predisposizione di un unico mezzo di impugnazione»;

- non hanno ravvisato alcuna «ragione per differenziare i poteri che possono essere esercitati dal tribunale» investito del gravame, «a fronte del chiaro dettato normativo, che prevede un procedimento di riesame uniforme per le diverse tipologie di sequestro»;

- ed hanno osservato come «la materia risult[i] organicamente disciplinata dagli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. – collocati, a livello sistematico, a chiusura della disciplina delle misure cautelari reali – che assurgono, pertanto, a *corpus* normativo di riferimento ogniqualvolta da parte degli interessati emerga l'esigenza di contestare un provvedimento di sequestro, indipendentemente dalle finalità che attraverso quest'ultimo l'autorità giudiziaria abbia inteso perseguire» (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 – 01).

Dunque, proprio secondo l'ottica interpretativa, costituzionalmente e convenzionalmente orientata, tracciata dalla Sezioni Unite con le pronunce richiamate, anche il riesame avverso un decreto di sequestro probatorio (o di convalida di esso) va annoverato tra le ipotesi in cui, a mente della disciplina emergenziale sopra descritta, in presenza di espressa richiesta che si proceda, non opera la sospensione del procedimento *ex art.* 83, comma 1 e 2, cit. Se, infatti, come esposto:

- il sequestro probatorio – come, per quel che qui rileva, ogni altra ipotesi di sequestro disposta in seno a un procedimento penale – incide sul diritto di disporre liberamente dei propri beni;

- e, a prescindere dalle finalità che l'autorità giudiziaria ha inteso perseguire con l'imposizione del vincolo reale, ai soggetti legittimati deve consentirsi di contestarne la legittimità mediante l'unico rimedio previsto dalla legge processuale per tutte le ipotesi di sequestro, funzionale anche per il sequestro probatorio a sottoporre a controllo la motivazione (motivazione che, come detto, secondo le Sezioni Unite «è un requisito necessario perché la cautela resti assoggettata al controllo di legalità»);

- anche il riesame interposto avverso un decreto di sequestro probatorio (ovvero di convalida di esso) deve essere oggetto di trattazione, in presenza della richiesta prevista dalla normativa sopra richiamata, potendosi affermare che il Legislatore dell'emergenza non abbia voluto estromettere dalla possibilità di tutela in giudizio anche nel periodo *de quo* solo taluni soggetti i cui beni sono stati sottoposti a vincolo reale e potendosi perciò ritenere il riferimento alle «misure cautelari reali» comprensivo di qualsivoglia provvedimento di sequestro.

D'altra parte, se in forza dell'esposta interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata non si ritenesse la giustiziabilità, anche nel periodo previsto dall'art. 83 nel testo sopra richiamato, delle doglianze relative solo a tali ipotesi di sequestro (in quanto non annoverabile tra le misure cautelari reali), alla luce delle sopra osservate comunanze tra tutte le ipotesi di vincolo reale previste dal codice di procedura penale, si paleserebbe una violazione quantomeno del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che dovrebbe essere rimessa all'esame della Corte costituzionale e che l'esegesi sistematica e teleologica sopra esposta impone invece di non sollevare (cfr., per tutte, Corte cost., n. 147 del 07/05/2008; *Id.*, n. 456 del 19/07/1989; e nella giurisprudenza di questa Corte già Sez. 1, n. 1943 del 29/09/1982, Sartoris, Rv. 155965 - 01)

3. Alla luce del principio sopra posto, e posto che l'ordinanza impugnata ha dato atto che nella specie è stata avanzata richiesta che si procedesse senza che sia stata mossa alcuna censura o contestazione sul punto dal ricorrente, deve affermarsi che il ricorso del Pubblico Ministero è infondato e deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D. Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.


P.Q.M.

rigetta il ricorso del p.m.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 17/09/2020.

Il Consigliere estensore
Giovanni Francolini



Il Presidente
Gerardo Sabeone

